

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 320/ASURDG DEL 19/04/2013**

**Oggetto: AZIONE CIVILE NEI CONFRONTI DI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA PER PAGAMENTO SOMMA. NOMINA LEGALE .**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) di citare in giudizio la società assicurativa Unipol Assicurazioni SpA per ottenere sentenza di condanna a favore dell'ASUR Marche per il pagamento di € 30.777,80 oltre interessi legali e quanto altro dovuto a fronte delle spese legali già rimborsate alla Dr.ssa S.Z. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) .
- 2) di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capiotti, avvocato dirigente dipendente ASUR per la rappresentanza e difesa dell'ASUR Marche con ogni più ampio potere e facoltà di Legge.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da un legale dipendente interno .
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*Il Direttore Sanitario*  
*Dott. Giorgio Caraffa*

*Il Direttore Amministrativo*  
*Dott. Alberto Carelli*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Piero Ciccarelli)**

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. \_\_\_\_\_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(AREA VASTA N. 4 FERMO)**

**UOS UFFICIO LEGALE**

La Dr.ssa S.Z. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), dipendente di questo Ente, è stata indagata ed imputata nel corso degli anni in diversi procedimenti penali.

Con lettere prot. n.16952 del 10/10/08 e prot. n. 18816 del 6/11/2008 la Dr.ssa S.Z. comunicava all'ente di essere venuta a conoscenza dei procedimenti penali a suo carico ed indicava, ad ogni effetto di Legge, compreso quindi il patrocinio legale, l'Avv. Dario Buzzelli quale proprio difensore in giudizio.

Essendo operative, tempo per tempo, le polizze assicurative n. 71/48975747 e n. 71/50791652 per cosiddetta "Tutela Giudiziaria", stipulate con la società assicurativa Unipol, le predette lettere della Dr.ssa S.Z. venivano comunicate all'impresa assicuratrice, tramite Broker, con note prot. n. 17119 del 13/10/08 e prot. n. 20061 del 25/11/08.

Nel corso degli anni la Dr.ssa S.Z. ed il suo legale, Avv. Dario Buzzelli comunicavano gli sviluppi del contenzioso e richiedevano il rimborso delle spese legali con note prot. 21660 del 17/12/08, prot. 16 del 2/1/09, prot. 18083 del 6/10/09, prot. 11862 del 25/6/10, prot. 13675 del 20/7/2010, prot. 9958 del 12/6/2012. Tutte le predette note venivano regolarmente trasmesse dall'Azienda Sanitaria alla società assicuratrice Unipol con lettere prot. 188 del 7/1/09, prot. 17381 del 26/9/09, prot. 265/leg del 10/10/09, prot.12685 del 6/7/10, prot. 13996 del 26/7/10, prot. 709/leg del 29/3/12.

Con fax dell'11/11/2008, ed in riferimento al procedimento penale n. 1561/08 RGNR, la società assicuratrice Unipol, eccepiva la inoperatività della polizza "Tutela Giudiziaria" in quanto i fatti oggetto del procedimento non potevano trovare riferimento e connessione con l'attività dell'indagata quale dipendente dell'ente .

Con lettera prot. 7866 del 16/5/2012, ed in riferimento agli altri procedimenti penali sopra descritti, la società assicuratrice Unipol comunicava di non poter procedere al rimborso per inoperatività della polizza "Tutela Giudiziaria", sostenendo che il contenzioso derivava da una iniziale vertenza tra persone assicurate con la stessa polizza .

Il Direttore Generale ASUR, con nota prot. 4305 del 1°/3/2012, trasmetteva la sentenza n. 35296 del 20/4/2011 della Corte di Cassazione e disponeva che il Direttore dell'Area Vasta n. 4 desse disposizioni ai competenti organi al fine di procedere al rimborso delle spese legali alla Dr.ssa S.Z. ai sensi dell'art. 25 del CCNL dirigenza medica veterinaria 1998-2001.

Per la prolungata e complessa attività svolta nei diversi procedimenti penali l'Avv. Buzzelli ha emesso, tempo per tempo, fattura n. 57/06 per € 6.609,60, fattura 166/08 per € 5.000,00, fattura 7/09 per € 5.000,00, fattura n. 66/10 per € 8.674,00 e fattura N. 97/2012 per ulteriori € 8.494,20. Tutte le somme sono comprensive di IVA e Cap.

Si ritiene corretta l'eccezione formulata dalla società assicuratrice Unipol, riferita al procedimento penale n. 1561/08 RGNR, che sosteneva la inoperatività della polizza "Tutela Giudiziaria" in quanto i fatti oggetto del procedimento non potevano trovare riferimento e connessione con l'attività dell'indagata quale dipendente dell'ente. Per lo stesso motivo non può trovare applicazione il predetto art. 25 poiché i contestati reati di diffamazione e falsa testimonianza non trovano collegamento con l'attività istituzionale della dipendente. Le spese legali per detto procedimento venivano quantificate dall'Avv. Buzzelli, con lettera del 30/9/09 in €3.000,00 IVA e Cap compresi.

Si ritiene invece di dover approfondire la valutazione della lettera prot. 7866 del 16/5/2012i con la quale la società assicuratrice Unipol comunicava di non poter procedere al rimborso delle spese legali in riferimento agli altri procedimenti penali sopra descritti per inoperatività della polizza "Tutela Giudiziaria", sostenendo che il contenzioso derivava da una iniziale vertenza tra persone assicurate con la stessa polizza. Infatti deve essere valutata la legittimità del rifiuto opposto dalla società assicuratrice.

Le polizze n. 71/48975747 e n. 71/50791652 "Tutela Giudiziaria" prevedevano e prevedono, la prima all'art. 24 e la seconda all'art. 12, che la garanzia non è valida "per vertenze fra persone assicurate con la stessa polizza".

Nel caso specifico i procedimenti penali a carico della Dr.ssa Z.S. non sono stati promossi da colleghi della Dr.ssa S.Z. e la parte civile querelante era individuabile nella Sig.ra C. C., terza persona senza rapporti di lavoro con l'ente, quindi non qualificabile come beneficiaria della predetta polizza.

La decisione della Unipol appare quindi infondata anche tenuto conto che nei citati contratti assicurativi è riportata la seguente clausola: "INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato e/o contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza".

Il Direttore Generale ASUR con nota prot. n.13192 del 29/5/12, condividendo di non ritenere corretto il rifiuto della Unipol Assicurazioni di rimborsare le predette spese legali, rimetteva all'Ufficio Legale dell'A.V. n. 4 l'adozione delle opportune procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero del dovuto.

Con determina n. 618/AV4 del 17/09/2012 il Direttore dell'A.V. 4 ha rimborsato alla Dr.ssa S.Z. l'importo di € 30.777,80 IVA e CAP compresi, a fronte delle spese legali sostenute nei procedimenti penali n. .3897/05 RGNR ( n.1383/2008 RG GIP) , n.3234/07 RGNR ( n.449/2008 RG GIP) avanti al Tribunale di Fermo; procedimento n. 44/09 RGNR ( n. 701/09 R. Gip), avanti al Tribunale di L'Aquila; procedimento n. 29641/10 avanti alla Corte di Cassazione.

In considerazione della necessità di recuperare le spese legali rimborsate alla Dr.ssa S.Z. , è quindi necessario citare in giudizio la società assicurativa Unipol Assicurazioni SpA ( che si è fusa con coassicuratrice Assicurazioni Aurora. SpA ) .

Per quanto sopra premesso

**SI PROPONE**

- 6) di citare in giudizio la società assicurativa Unipol Assicurazioni per ottenere sentenza di condanna a favore dell'ASUR Marche per il pagamento di € 30.777,80 oltre interessi legali.
- 7) di demandare al Direttore Generale la scelta fiduciaria del legale, incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR, con ogni più ampio potere e facoltà di Legge
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da un legale dipendente interno .
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese professionali connesse al conferimento del mandato difensivo .

Il Dirigente UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato